



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2018-2019 Comunicato Ufficiale N°198 del 14/12/2018 Attività di Lega Nazionale Dilettanti

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva d'Appello Territoriale, nella riunione del 13 dicembre 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, MASSIMO DE PASCALIS,
ALDO GOLDONI

**RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. VIRTUS OLYMPIA ROMA SB AVVERSO I
PROVVEDIMENTI DI AMMENDA DI EURO 5.000,00, PENALIZZAZIONE DI 5 PUNTI IN
CLASSIFICA, DISPUTA DELLE GARE INTERNE IN TOTALE ASSENZA DI PUBBLICO,
INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE CORSI LUCIANO FINO AL 31/03/2019, SQUALIFICA
A CARICO DEL CALCIATORE DE PALMA DANIEL PER 5 GARE E SQUALIFICA A CARICO
DEL CALCIATORE PASQUETTO FABRIZIO PER 3 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE
SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.171 LND DEL 29/11/2018
(Gara: VIRTUS OLYMPIA ROMA SB - ATLETICO TORRENOVA 1986 dell'11/11/2018 -
Campionato di Promozione)**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale
Ascoltata la Società

Ritenuto di dover stralciare la posizione dei calciatori DE PALMA Daniel e PASQUETTO Fabrizio

DELIBERA

Di confermare la squalifica a carico del calciatore PASQUETTO Fabrizio.
Di ridurre la squalifica a carico del calciatore DE PALMA Daniel a 4 gare.
Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli ulteriori accertamenti di cui in
motivazione, sospendendo ogni giudizio sul merito, in relazione alle restanti decisioni impugnate.
La tassa reclamo va restituita.
In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. DINAMO ROMA AVVERSO I PROVVEDIMENTI DI PERDITA DELLA GARA, AMMENDA DI EURO 150,00 E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI CATALANO STEFANO, CIRILLI SIMONE E D'ALESSANDRO MAURIZIO PER 2 GARE ADOTTATI DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.101 LND DEL 18/10/2018

(Gara: DINAMO ROMA – PROCALCIO TORBELLAMONACA del 14/10/2018 – Campionato di Prima Categoria)

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art.46, comma 5 del C.G.S..

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dei calciatori CATALANO Stefano, CIRILLI Simone e D'ALESSANDRO Maurizio, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

Di accogliere, altresì, il reclamo, depennando l'ammenda di Euro 150,00.

La tassa reclamo va restituita.

In un successivo Comunicato verranno pubblicate le relative motivazioni.

Publicato in Roma il 14 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli